NT+ Diritto
Norme & Tributi Plus

Il Sole 24 ORE

Ventiquattrore Avvocato Approfondimento

Dichiarazioni di terzi: prova o semplice indizio?

di Giancarlo Marzo e Jennifer Fuccella
09 Aprile 2026

LA QUESTIONE

Le dichiarazioni rese da terzi, ancorché qualificati, possono valere, da sole, come prova contraria nell'ambito dell'accertamento sintetico? E quali requisiti deve possedere la documentazione prodotta dal contribuente per dimostrare che le spese contestate per incrementi patrimoniali trovino copertura in ulteriori redditi, quanto a esistenza, entità e durata della relativa disponibilità?

LA QUESTIONE

Le dichiarazioni rese da terzi, ancorché qualificati, possono valere, da sole, come prova contraria nell'ambito dell'accertamento sintetico? E quali requisiti deve possedere la documentazione prodotta dal contribuente per dimostrare che le spese contestate per incrementi patrimoniali trovino copertura in ulteriori redditi, quanto a esistenza, entità e durata della relativa disponibilità?

Dpr 29 settembre 1973, n. 600: art. 38 - Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche Cassazione civ., Sez. V, Ord., 24 marzo 2026, n. 7042

Riferimenti normativi
Dpr 29 settembre 1973, n. 600: art. 38 - Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche
Cassazione civ., Sez. V, Ord., 24 marzo 2026, n. 7042

La prova contraria nell'accertamento sintetico: il quadro normativo

L'accertamento sintetico, nella formulazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 applicabile ratione temporis, consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire il reddito complessivo del contribuente sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva, tra i quali rientrano le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi. In presenza di spese per incrementi patrimoniali, la norma introduce una presunzione legale relativa: la spesa si presume finanziata mediante redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno di sostenimento e nei quattro precedenti, salva la facoltà per il contribuente di fornire prova contraria.
Tale prova non si esaurisce in una mera allegazione difensiva. Il comma 6 dell'art. 38 esige una dimostrazione documentale qualificata: l'entità dei redditi non imponibili e la durata del relativo possesso devono risultare da idonea documentazione. La giurisprudenza qualifica il redditometro come presunzione legale relativa: una volta accertati gli elementi-indice, il giudice non può disattenderne il valore presuntivo in via equitativa, ma è tenuto a verificare, in concreto, se la prova offerta dal contribuente sia idonea a superare la ricostruzione sintetica operata dall'Ufficio.
Nel caso in esame, l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito per l'anno 2007, assumendo come indici di capacità contributiva l'acquisto di un immobile in Roma per oltre un milione di euro e di un quadriciclo per 12.400 euro. La contribuente otteneva l'annullamento dell'atto in primo grado e la conferma in appello, sulla base delle dichiarazioni del coniuge e della documentazione bancaria relativa a fondi esteri.

Il valore indiziario delle dichiarazioni rese da terzi

Sul primo profilo, l'ordinanza delimita con nettezza il valore probatorio delle dichiarazioni rese da terzi nel processo tributario. Tali dichiarazioni - anche se provenienti da soggetti qualificati o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà - integrano elementi indiziari e non costituiscono prova piena. Spetta al giudice tributario valutarne l'attendibilità secondo il principio della libera valutazione delle prove,

attraverso un esame complessivo che consideri la qualità del dichiarante, la sua posizione rispetto alle parti, la coerenza intrinseca delle dichiarazioni e la loro convergenza con ulteriori risultanze istruttorie.

Nel caso di specie, la Corte di secondo grado aveva valorizzato le dichiarazioni del coniuge come prova autonoma, senza ricondurle alla loro corretta dimensione indiziaria e senza verificarne il riscontro con elementi esterni. L'errore metodologico risultava tanto più rilevante in ragione del vincolo di stretta prossimità personale tra il dichiarante e la parte, circostanza che impone un vaglio di attendibilità particolarmente rigoroso. Le dichiarazioni del coniuge, pur provenendo da un soggetto a conoscenza della vicenda patrimoniale, non potevano da sole assolvere l'onere probatorio necessario a contrastare la presunzione sintetica: esse dovevano trovare conferma in ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.

L'onere documentale: dall'astratta disponibilità alla prova di entità e durata del possesso

Sul secondo profilo - il contenuto della prova documentale contraria - l'ordinanza affronta una questione che ha attraversato un significativo percorso evolutivo nella giurisprudenza di legittimità: la necessità o meno di dimostrare il nesso causale tra la disponibilità finanziaria pregressa e la spesa contestata.

In una prima fase, la Cassazione aveva richiesto la prova rigorosa del collegamento diretto tra la provvista e la spesa per incrementi patrimoniali. Con sentenze 20.3.2009, nn. 6813 e 6814, la Corte aveva affermato che il contribuente non poteva limitarsi a dimostrare il possesso di risorse finanziarie legittimamente non dichiarate, ma doveva anche provare che le spese erano state sostenute proprio utilizzando tali risorse. L'orientamento era stato sviluppato nella Cass. civ., Sez. V, Sent., 20.2.2013, n. 4138, secondo cui, in assenza della prova del nesso eziologico, la spesa avrebbe continuato a produrre i suoi effetti presuntivi.

La Cass. civ., Sez. V, 19.3.2014, n. 6396, aveva segnato un'importante inversione di rotta, ritenendo sufficiente la dimostrazione dell'esistenza dei redditi non imponibili, senza imporre la prova dell'effettiva destinazione delle somme agli incrementi patrimoniali contestati. La Corte aveva osservato che la norma non impone la dimostrazione dettagliata dell'impiego delle somme e che pretendere la prova del nesso eziologico equivarrebbe a spostare il baricentro probatorio verso una probatio diabolica (in senso conforme, le successive Cass. civ., Sez. V, Sent., 6.8.2014, n. 17663 e Cass. civ., Sez. VI - 5, Sent., 10.4.2015, n. 7339).

L'ordinanza n. 7042/2026 si colloca nel solco dell'orientamento successivo e ormai prevalente, inaugurato dalla Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 26.11.2014, n. 25104, che adotta una posizione intermedia tra i due estremi. La norma non esige la prova diretta dell'impiego delle somme per coprire le spese contestate, ma richiede una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. In questa prospettiva, il riferimento normativo all'entità dei redditi e alla durata del relativo possesso ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi - di tipo quantitativo e temporale - la disponibilità delle risorse invocate, rendendo verificabile la coerenza tra provvista e impiego ed escludendo che le somme siano state destinate ad altre finalità non considerate ai fini dell'accertamento.

Sul piano operativo, la prova documentale non assume carattere impossibile: è sufficiente, ad esempio, produrre estratti conto bancari idonei a dimostrare la stabile permanenza delle somme nella disponibilità del contribuente nel periodo rilevante, anziché il loro mero transito.

Nella medesima prospettiva si collocano le posizioni dell'Agenzia delle Entrate, espresse nelle circolari nn. 24/E del 2013 e 6/E del 2015, tutte concordi nel richiedere al contribuente la dimostrazione della formazione della provvista e del suo utilizzo per l'effettuazione degli specifici investimenti contestati.

Nel caso concreto, la Corte ha censurato la distinzione introdotta dalla CTR tra disponibilità "normali" e disponibilità "elevate", secondo cui in presenza di risorse ingenti non vi sarebbe l'onere di dimostrare che gli acquisti siano avvenuti con l'impiego di dette disponibilità. Tale distinzione risulta priva di riscontro normativo e di qualsiasi avallo nella giurisprudenza di legittimità: la regola probatoria è unitaria e non ammette modulazioni fondate sull'entità delle risorse finanziarie del contribuente. Sotto il profilo della congruità quantitativa, la prova risultava altresì insufficiente: l'importo documentato (351.000 euro) era largamente inferiore al prezzo dell'immobile (oltre un milione di euro), e la contribuente non aveva allegato estratti conto bancari idonei a dimostrare la durata del possesso delle somme.

Conclusioni e osservazioni finali

L'ordinanza n. 7042/2026 segna il definitivo consolidamento dell'orientamento intermedio in materia di prova contraria nell'accertamento sintetico. La pronuncia offre una guida operativa chiara: il contribuente non è tenuto a dimostrare analiticamente il percorso di ogni singola somma dalla provvista alla spesa, ma deve fornire elementi documentali idonei a rendere plausibile, sul piano quantitativo e temporale, la riferibilità della maggiore capacità contributiva a redditi non imponibili.
Sul versante delle dichiarazioni di terzi, il principio è altrettanto netto: esse possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, ma non possono sostituire la prova documentale richiesta dalla norma. Il vincolo di prossimità tra dichiarante e parte impone, anzi, un vaglio di attendibilità rafforzato.
In definitiva, la pronuncia consolida un equilibrio tra l'esigenza di non gravare il contribuente di un onere probatorio irragionevole e la necessità di preservare l'efficacia dell'accertamento sintetico come strumento di contrasto all'evasione: la prova contraria deve essere concreta, documentata e verificabile, non meramente assertiva.

la PRATICA

Il caso concreto

Cassazione civ., Sez. V, Ord., 24 marzo 2026, n. 7042

La massima

In tema di accertamento sintetico del reddito ex art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, ivi comprese quelle provenienti dal coniuge del contribuente, hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e non sono sufficienti, da sole, a integrare la prova contraria idonea a vincere la presunzione di maggior reddito, dovendo il giudice tributario verificarne la convergenza con ulteriori elementi probatori. In materia di prova documentale contraria, non è sufficiente la dimostrazione della mera disponibilità di ulteriori redditi, essendo il contribuente onerato di provare, mediante idonea documentazione, l'entità di tali redditi e la durata del relativo possesso, quali circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata per incrementi patrimoniali sia stata sostenuta con detti redditi. È illegittima la distinzione dell'onus probandi fondata sulla distinzione tra "normali" ed "elevate disponibilità".

Il quadro giuridico e normativo

L'ordinanza della Corte di cassazione 24 marzo 2026, n. 7042 si colloca nell'ambito della disciplina dell'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella formulazione vigente ratione temporis, ossia nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e anteriore alla novella del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il metodo di accertamento sintetico, nella formulazione applicabile al caso di specie, consente all'Amministrazione finanziaria di determinare il reddito complessivo netto del contribuente sulla base della valenza induttiva di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di beni o servizi e alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (art. 38, comma 4). Accanto a tale accertamento basato sui presunti consumi, il comma 5 della medesima disposizione contempla le "spese per incrementi patrimoniali", ossia quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Per queste ultime, la norma prevede che la spesa si presuma sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

Il comma 6 dell'art. 38 riserva al contribuente la possibilità di fornire la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Sul piano processuale, la pronuncia affronta il tema del valore probatorio delle dichiarazioni rese da terzi nel processo tributario. In attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti ex art. 111 Cost., la giurisprudenza di legittimità riconosce anche al contribuente la possibilità di introdurre nel giudizio dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, incluse le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tali dichiarazioni hanno, tuttavia, il valore probatorio proprio degli elementi indiziari: non costituiscono prova piena, ma possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 30/10/2024, n. 28022; Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 16/03/2018, n. 6616; Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 07/04/2017, n. 9080). Resta fermo il potere-dovere del giudice tributario di valutare l'attendibilità del contenuto di dette dichiarazioni secondo il principio della libera valutazione delle prove, esaminando la credibilità dei dichiaranti in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità, la vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e la convergenza con ulteriori elementi acquisiti.

Quanto alla portata della prova documentale contraria in materia di redditi non imponibili, la giurisprudenza si è consolidata nel senso che non è sufficiente la dimostrazione della mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice

transito della disponibilità economica. La norma richiede, infatti, una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, o quanto meno che ciò sia potuto accadere. Tale prova deve riguardare, in particolare, l'entità dei redditi e la durata del relativo possesso, al fine di ancorare a fatti oggettivi - di tipo quantitativo e temporale - la disponibilità dei medesimi e consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata proprio a tali ulteriori redditi (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 31/01/2024, n. 2893; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 28/12/2022, n. 37985; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 14/06/2022, n. 19082). La prova può essere fornita, ad esempio, mediante l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi e non il loro semplice transito.

Il caso di specie

La vicenda trae origine dall'emissione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Frosinone, di un avviso di accertamento con cui veniva recuperato ad imposizione, ai fini IRPEF e ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, un maggior reddito della contribuente per l'anno di imposta 2007, quantificato in Euro 20.764,00, sulla base di spese per incrementi patrimoniali. In particolare, l'Ufficio rilevava l'acquisto di un immobile in Roma, effettuato in data 11 dicembre 2008 per un prezzo superiore ad un milione di euro, nonché l'acquisto di un quadriciclo in data 2 novembre 2007 al prezzo di Euro 12.400,00.

La contribuente impugnava l'avviso di accertamento dinanzi alla (già) Commissione tributaria provinciale di Frosinone, che accoglieva il ricorso e annullava l'atto impositivo. I giudici di primo grado ritenevano fornita la prova delle disponibilità finanziarie in capo alla contribuente sulla base delle dichiarazioni rese dal marito e della documentazione bancaria prodotta.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla (già) Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, che confermava la decisione di prime cure. La CTR evidenziava come la parte avesse prospettato e sufficientemente documentato l'esistenza di provviste costituite da fondi esteri, con ciò giustificando la capacità di spesa. In particolare, i giudici di secondo grado affermavano che in presenza di disponibilità elevate non vi sarebbe l'onere di provare che l'acquisto dei beni sia avvenuto con l'impiego di dette disponibilità, operando così una distinzione tra 'normali disponibilità' ed 'elevate disponibilità' secondo cui solo in relazione alle prime sarebbe necessaria la dimostrazione della riconducibilità degli acquisti ad esse.

Avverso la decisione della Corte del gravame, l'Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La contribuente resisteva con controricorso.

I motivi di ricorso e la decisione della Cassazione

Il primo motivo: nullità per carenza di motivazione. Con il primo motivo, l'Ufficio deduceva, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per carenza della motivazione, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e degli artt. 1, secondo comma, e 36, secondo comma, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992. Secondo l'Agenzia, la CTR avrebbe ritenuto, in modo apodittico, provata la disponibilità finanziaria della contribuente, mediante il generico richiamo a 'provviste costituite da fondi esteri'.

La Corte di cassazione ha rigettato tale motivo. Richiamando la giurisprudenza consolidata formatasi a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (operata dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012), la Suprema Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale" ed è circoscritto alle ipotesi di mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 26/01/2022) 03/03/2022, n. 7090; Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 07/04/2014, n. 8053). Nel caso di specie, la Corte del gravame aveva ritenuto che la contribuente avesse dato prova della disponibilità finanziaria, negli anni 2006 e 2007, idonea a sostenere gli acquisti indicati nell'avviso di accertamento, sulla base di provviste costituite da fondi esteri. Si tratta - ha osservato la Suprema Corte - di una motivazione che, condivisibile o meno in punto di diritto, integra il minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza.

Il secondo motivo: violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 in relazione alle dichiarazioni del terzo. Con il secondo motivo, l'Ufficio censurava la violazione dell'art. 38, commi 4-6, del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2702 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. L'Agenzia lamentava che la mera trascrizione di una dichiarazione del marito della contribuente (di aver effettuato nel 2008 bonifici al coniuge), contenuta in una e-mail, non potesse costituire la prova della disponibilità finanziaria in capo alla stessa. L'art. 38, comma 4, richiede all'uopo 'idonea documentazione', e tale non poteva essere la dichiarazione di un terzo.

La Corte di cassazione ha accolto tale motivo. Richiamando l'orientamento consolidato in materia di dichiarazioni di terzi nel processo tributario (Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 17/09/2024) 30/10/2024, n. 28022; Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., (data ud. 11/01/2018) 16/03/2018, n. 6616; Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 07/04/2017, n. 9080), la Suprema Corte ha ribadito che tali dichiarazioni hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, senza che ciò comporti il venir meno del potere-dovere del giudice tributario di valutare l'attendibilità del contenuto delle dichiarazioni, confrontando le propalazioni raccolte e valutando la credibilità dei dichiaranti in base ad elementi soggettivi e oggettivi. La sentenza impugnata non si conformava a tali principi: il Giudice di secondo grado non aveva attribuito alle dichiarazioni del marito della contribuente valore meramente indiziario – considerato, soprattutto, il vincolo coniugale che legava il propalante

alla parte – né aveva verificato la convergenza con altri necessari elementi. Inoltre, la Corte di secondo grado, aderendo alle conclusioni della CTP, aveva ritenuto raggiunta la prova documentale della disponibilità di un importo (Euro 351.000,00) di gran lunga inferiore al prezzo pagato (oltre un milione di euro) per l'acquisto dell'immobile nel Comune di Roma.

Il terzo motivo: violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 in relazione alla prova della copertura delle spese. Con il terzo motivo, l'Agenzia censurava nuovamente la violazione dell'art. 38, commi 4-6, del d.P.R. n. 600/1973 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento al capo della decisione in cui la Corte di secondo grado aveva affermato che in presenza di disponibilità elevate non vi sarebbe l'onere di provare che l'acquisto dei beni sia avvenuto con l'impiego di dette disponibilità. L'Ufficio deduceva, inoltre, che l'appartamento era stato acquistato dalla contribuente con assegni tratti su una banca (Popolare di Sondrio) diversa da quella presso cui aveva acceso il conto (Intesa Sanpaolo), e che la ricorrente non aveva fornito la prova dell'impiego delle asserite disponibilità provenienti dal coniuge per effettuare l'acquisto.

Anche tale motivo è stato accolto dalla Corte di cassazione. La Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui la prova contraria offerta dal contribuente, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, non può limitarsi alla dimostrazione della mera disponibilità di ulteriori redditi o del semplice transito della disponibilità economica. È la norma stessa a richiedere una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che i redditi non imponibili siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, o che ciò sia quanto meno potuto accadere, con specifico riferimento all'entità dei redditi e alla durata del relativo possesso. La prova non risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi e non il loro semplice transito nella disponibilità del contribuente.

L'interpretazione della norma fornita dalla Corte di secondo grado, in punto di diversa perimetrazione dell'onus probandi a seconda che si tratti di 'normali' o 'elevate disponibilità', è stata giudicata errata, non essendo prevista nel dettato normativo né mai sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità.

All'esito, la Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione Staccata di Latina, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo giudizio in conformità ai principi esposti e provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Osservazioni conclusive

L'ordinanza n. 7042/2026 si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato e offre importanti precisazioni operative in ordine ai confini della prova contraria nell'accertamento sintetico del reddito.

Sotto un primo profilo, la pronuncia ribadisce con chiarezza il valore meramente indiziario delle dichiarazioni rese da terzi nel processo tributario. La circostanza che tali dichiarazioni provengano da soggetti qualificati – quale, nel caso di specie, il coniuge della contribuente – non ne eleva la portata probatoria al rango di prova piena. Al contrario, il vincolo di prossimità tra il dichiarante e la parte costituisce un elemento che il giudice di merito è tenuto a vagliare con particolare attenzione, proprio in ragione del possibile interesse del propalante a rendere dichiarazioni favorevoli al contribuente. La convergenza con ulteriori elementi probatori resta dunque un requisito imprescindibile perché tali dichiarazioni possano concorrere a integrare la prova contraria.

Sotto un secondo profilo, la Corte consolida l'orientamento che esige dal contribuente una prova documentale qualificata in ordine all'entità dei redditi non imponibili e alla durata del relativo possesso. La pronuncia chiarisce che la finalità di tale onere è quella di ancorare a fatti oggettivi - di natura quantitativa e temporale - la disponibilità dei redditi invocati a giustificazione delle spese, escludendo che i medesimi siano stati destinati ad ulteriori investimenti o ad altre finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico. L'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari costituisce lo strumento documentale privilegiato per assolvere tale onere, in quanto consente di dimostrare non già il semplice transito delle somme, bensì la permanenza delle disponibilità in un arco temporale compatibile con il sostenimento della spesa contestata.

Di particolare rilievo pratico è, inoltre, la censura della distinzione operata dalla Corte di secondo grado tra 'normali' ed 'elevate disponibilità'. La Corte afferma in modo netto che il regime probatorio previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 è unitario e non ammette modulazioni fondate sull'entità delle risorse finanziarie del contribuente. L'onere della prova contraria si articola sempre nei medesimi termini, indipendentemente dalla consistenza patrimoniale del soggetto accertato: il contribuente deve documentare l'entità dei redditi e la durata del possesso, secondo un parametro oggettivo che non lascia spazio a valutazioni discrezionali circa la 'normalità' o 'ingenza' delle disponibilità.

La pronuncia riveste, infine, una significativa valenza nel caso concreto con riguardo alla sproporzione tra la provvista documentata e la spesa sostenuta. L'importo di cui era stata fornita prova documentale (Euro 351.000,00) risultava di gran lunga inferiore al prezzo di acquisto dell'immobile (oltre un milione di euro): una circostanza che, già sul piano della congruità quantitativa, impediva di ritenere raggiunta la prova contraria. Tale elemento, unitamente alla mancata allegazione degli estratti conto bancari idonei a dimostrare la durata del possesso delle somme, ha condotto la Suprema Corte a cassare la sentenza di merito con rinvio, affinché il giudice di secondo grado proceda a un nuovo esame della controversia nel rispetto dei principi enunciati.

In definitiva, l'ordinanza offre una guida operativa chiara ai contribuenti e ai difensori: nell'ambito dell'accertamento sintetico, la prova contraria deve essere costruita su una base documentale solida e specifica, che dimostri non soltanto la mera esistenza di redditi non imponibili, ma anche la loro entità, la durata del possesso e la compatibilità temporale e quantitativa con le spese contestate dall'Ufficio. Le dichiarazioni di terzi, per quanto qualificati, possono integrare tale quadro probatorio ma non sostituirlo.

la SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

Le Massime

Cassazione civ., Sez. V, 19 marzo 2014, n. 6396

"In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, non richiede la dimostrazione che la spesa per incrementi patrimoniali sia stata sostenuta proprio con i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta di cui il contribuente deduce la disponibilità. La norma, infatti, non impone la dimostrazione dettagliata dell'impiego delle somme per la produzione degli acquisti, richiedendo al contribuente unicamente di vincere la presunzione che il reddito dichiarato non sia stato sufficiente per realizzare gli acquisti e gli incrementi, mediante la dimostrazione dell'esistenza di redditi esenti o soggetti a tassazione separata di entità tale da giustificare le spese contestate. Pretendere la prova del nesso eziologico tra possesso di redditi e spesa per incrementi patrimoniali equivarrebbe a una trasfigurazione del presupposto impositivo, non più correlato all'esistenza di un reddito ma all'esistenza di una spesa realizzata con specifiche fonti di provvista".

Cassazione civ., Sez. V, 6 agosto 2014, n. 17663

"L'articolo 38, comma 6, del d.P.R. 600/1973 consente al contribuente di dimostrare, mediante idonea documentazione, che il maggior reddito accertato sinteticamente sia costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti ovvero da redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Tuttavia, la disposizione non si limita a riconoscere tale facoltà difensiva, ma ne disciplina rigorosamente il contenuto probatorio, richiedendo che l'entità di tali redditi e la durata del relativo possesso risultino da adeguata documentazione. Ne consegue che, pur non essendo espressamente richiesta la dimostrazione diretta dell'impiego di tali somme per il sostenimento delle spese contestate, la norma impone comunque al contribuente di fornire elementi documentali idonei a evidenziare - in termini sintomatici - che tali risorse abbiano effettivamente finanziato, o siano state concretamente idonee a finanziare, gli incrementi patrimoniali oggetto di accertamento".

Cassazione civ., Sez. V, 26 novembre 2014, n. 25104

"In materia di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'Amministrazione proceda alla determinazione sintetica del reddito complessivo sulla base di spese per incrementi patrimoniali, la prova contraria che il contribuente è legittimato a fornire ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. 600/1973 - nel testo applicabile ratione temporis - non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Essa deve estendersi, invece, alla dimostrazione documentale dell'entità di tali redditi e della durata del relativo possesso, trattandosi di elementi sintomatici idonei a comprovare che le spese contestate siano state effettivamente sostenute proprio mediante tali risorse, e non attraverso redditi imponibili diversi".

Cassazione civ., Sez. V, Ord., 26 giugno 2024, n. 17607

"Sebbene la norma non richieda espressamente la prova che le ulteriori disponibilità - non qualificabili come redditi imponibili - siano state impiegate in via diretta per il sostenimento delle spese contestate, essa esige comunque una dimostrazione documentale fondata su circostanze sintomatiche idonee a evidenziare che tale impiego sia avvenuto o, quantomeno, fosse concretamente possibile. In tale prospettiva, la prova richiesta dall'art. 38, comma 6, del d.P.R. 600/1973 può essere assolta anche mediante l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari intestati al contribuente, a condizione che questi siano idonei a dimostrare non il mero transito delle somme, ma la loro effettiva e stabile disponibilità nel tempo. Ciò implica, in particolare, la necessità di comprovare la durata del possesso delle risorse, così da rendere verificabile la loro compatibilità temporale con le spese contestate. Solo in presenza di tali elementi è possibile ricollegare, in termini oggettivi, la maggiore capacità contributiva accertata in via sintetica a tali ulteriori disponibilità finanziarie, escludendone la derivazione da redditi imponibili non dichiarati, come chiarito dalla Corte di Cassazione (sentenza 16 luglio 2015, n. 14885)".

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
| **Accessibilità** | **TDM Disclaimer**

ISSN 2499-1589 - Norme & Tributi Plus Diritto [https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com]